

DELIBERA N. 246/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PACENTRO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 (prot. 221097) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pacentro a seguito della segnalazione del dott. Fernando Caparso candidato a Sindaco per il Comune di Pacentro, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune nella persona del Sindaco dott. Guido Angelilli, durante lo svolgimento di un comitato elettorale nel quale il primo cittadino avrebbe pubblicamente ammonito il comitato *“in merito al contenuto di affermazioni arbitrarie illegittime e erroneamente interpretate che invece erano pienamente legittime e frutto di liberi apprezzamenti sull'opportunità del dissesto finanziario del Comune di Pacentro”*. La segnalazione denunciava inoltre che *“in data 7 maggio 2019 il Sindaco provvedeva ad*

affiggere per le vie del paese e a recapitare nelle abitazioni degli abitanti comunicazioni in merito alla vicenda". In particolare, il Comitato regionale competente, dopo aver avviato il procedimento in data 16 maggio 2019 ed esaminato le memorie dell'Ente, ritenendo che le notizie contenute nel manifesto pubblicato dal Sindaco del Comune di Pacentro "non tendono a plasmare la realtà in modo suggestivo ai fini elettorali ma rappresentano una mera comunicazione di servizio in merito all'oggettiva sussistenza dei presupposti amministrativi relativi ad un "falso dissesto" e "rappresentano la replica a mendaci osservazioni dal tono accusatorio", ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la documentazione, con la quale il Sindaco del Comune ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *"che alcuna caratterizzazione e/o provenienza di stampo politico elettorale è ravvisabile nella lettera/manifesto oggetto di segnalazione in quanto del tutto priva di segni di riconoscimento politico. Il Sindaco evidenzia anche che il Comitato firmatario del manifesto è direttamente riconducibile al candidato a sindaco Caparso e alla sua lista elettorale";*
- *l'assenza di contenuto propagandistico della nota oggetto di segnalazione è evincibile poiché la stessa non è rivolta ad alcun oggetto/competitore politico né specifico né generale e dal fatto che la stessa nota garantisce il rispetto dei requisiti di indispensabilità, poiché si limita a diffondere informazioni sull'attività del Commissario liquidatore del dissesto nell'interesse della collettività e non fornisce nessuna rappresentazione suggestiva dei fatti;*
- *la nota è scaturita dalla necessità di tutelare la funzione dell'istituzione a fronte di gravissime e infondate accuse mosse dal Comitato nei confronti dell'ente comunale;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di*

facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Pacentro oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della documentazione fornita dal segnalante;

PRESA VISIONE del manifesto pubblicato dal Sindaco del Comune di Pacentro, recante il logo e la dicitura del Comune, con il quale il Sindaco risponde *“formalmente alle gravi affermazioni sul dissesto contenute nel manifesto del fantomatico Comitato cittadino”* e riporta integralmente la nota di risposta del Commissario Straordinario di liquidazione dr. Umberto Piccinin in ordine alla vicenda, invitando infine il Comitato a *“chiedere scusa ai cittadini di Pacentro”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Pacentro appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il manifesto reca il logo del Comune di Pacentro e le dichiarazioni del Sindaco né il requisito dell'indispensabilità poiché le informazioni contenute stesso non sono da intendersi né necessarie al fine dell'efficace svolgimento dell'attività amministrativa, né indifferibili;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del volantino oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Pacentro di rimuovere la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione, non ritenuta indispensabile e impersonale, nonché di pubblicare sul sito web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta comunicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pacentro e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi